

**IN BREVE n. 041-2010**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature**

### **Ospedalieri: addio in silenzio al premio di servizio**

Dal 1 gennaio 2011 addio al premio di servizio per gli ospedalieri. La manovra Tremonti senza nessuna protesta, in uno strano assoluto silenzio sindacale, ha trasformato a suo modo in trattamento di fine rapporto la vecchia buonuscita dei pubblici dipendenti e, in particolare, degli ospedalieri.

Addio dunque al vecchio premio di fine servizio, seppur con natura previdenziale assicurativa su base mutualistica.

Vengono tolti i vantaggi dell'indennità premio di servizio, ma non vengono però dati i vantaggi del Tfr: non più il calcolo dell'indennità sulle voci fisse e continuative della retribuzione degli ultimi 12 mesi, con le franchigie fiscali, ma una erogazione degli accantonamenti delle somme solamente rivalutate annualmente secondo il 75% dell'indice Istat di svalutazione monetaria con un aumento dell'1,5 su base annua.

Ed ecco allora una domanda: al lavoratore sarà abolita la trattenuta in caso di Tfr come nell'impiego privato? Ne dubitiamo dato che già per i neo assunti dal 2000 esiste un Tfr, ma con trattenute sulla busta paga per la sua costituzione.

E agli effetti fiscali? Verrà scomputata annualmente l'imposta sostitutiva nella misura dell'11% sui rendimenti cioè sulle rivalutazioni operate (decreto legislativo 47/2000 e 168/2001)? Il Tfr sarà quindi assoggetto ai fini fiscali per la sola quota capitale? E sulle eventuali somme versate forzatamente dal lavoratore verrà scorporato dall'imponibile la somma percentuale corrispondente all'aliquota versata dal dipendente come per l'indennità premio di servizio? (*legge 154/88: l'ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza*).

Ma, soprattutto, come mai il silenzio di tutti e nessuna obiezione sindacale?

#### **INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO (Ips)**

Per il premio di servizio, pagato in parte dal lavoratore (2,50 per cento) e in parte dal datore di lavoro (3,60 per cento), spetta al lavoratore un quindicesimo dell'80 per cento delle voci fisse e continuative della retribuzione degli ultimi 12 mesi per ogni anno di servizio effettivo o riscattato. Da questo imponibile vanno detratte le ritenute fiscali con un abbuono di € 308,87 per ogni anno utile al calcolo del premio di servizio e lo sgravio dall'imponibile delle somme in relazione ai contributi versati e cioè di 40,98 per cento.

#### TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

Per il trattamento di fine rapporto è previsto un accantonamento pari alla retribuzione annua (per ciascun anno di servizio o frazione di anno) divisa per 13,5, pagato interamente dal datore di lavoro.

Per i lavoratori pubblici l'aliquota di computo è del 6,91 per cento cioè uno 0,50 per cento in meno rispetto a quella dei lavoratori privati (7,41 %) che hanno compresa la contribuzione a loro carico destinata al fondo di garanzia per il Tfr istituito presso l'INPS.

Per il pubblico dipendente la retribuzione utile contiene le stesse voci prese a calcolo del premio di servizio (ogni ulteriore modifica dovrà essere prevista nella contrattazione di comparto).

Le quote accantonate, con esclusione della quota maturata nell'anno, sono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno, con la applicazione di un tasso costituito dall'1,5 % fisso più il 75 % dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Dalle somme accantonate, figurativamente dall'INPDAP, viene scomputata annualmente l'imposta sostitutiva nella misura dell'11% sui rendimenti cioè sulle rivalutazioni operate (decreto legislativo 47/2000 e 168/2001).

Il Tfr sarà quindi assoggettato ai fini fiscali per la sola quota capitale senza la pregressa riduzione di euro 309,87 (600mila lire) per ogni anno.

## **DALLA CASSAZIONE e TAR**

### **Mobbing**

Nell'esaminare i casi di preteso "mobbing" il Giudice deve evitare di assumere acriticamente il punto di vista del lavoratore che asserisce di esserne vittima. Infatti, non si deve sottovalutare l'ipotesi che l'insorgere di un clima di cattivi rapporti umani derivi, almeno in parte, anche da responsabilità dell'interessato. Tale ipotesi può anzi essere convalidata dalla considerazione che diversamente non si spiegherebbe perché solo un determinato individuo percepisca come ostile una situazione che invece i suoi colleghi trovano normale.

*Tar Umbria - Sentenza n. 469 del 24 settembre 2010*

### **Assenza per ferie negate**

È legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che si allontana dal luogo di lavoro nel periodo ricompreso nella richiesta di ferie negate.

*Corte di Cassazione- sentenza n. 20461 del 30 settembre 2010*

### **Fisco e rateizzazione**

La rateizzazione delle imposte è un diritto del contribuente che "versa in obiettive difficoltà" economiche.

*Corte di Cassazione sezioni unite- sentenza n. 20778 del 7 ottobre 2010*

### **Datore di lavoro e rumori molesti**

Il datore di lavoro che non riduce al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore è sanzionato penalmente (non depenalizzata dalla riforma 2008).

*Corte di Cassazione - sentenza n. 35946 del 7 ottobre 2010*

## **IN ALLEGATO: ANNUARIO DEL CONTRIBUENTE 2010 e PIEGHEVOLE DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE**

**(Vedi documento 193 e 194)**

## **PENSIONI: RIVALUTAZIONE MONTANTE CONTRIBUTIVO**

L'Inps col Messaggio n. 24433 del 30 settembre 2010 comunica il tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi relativamente all'anno 2010: il tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2010, risulta pari a 0,017935 e, pertanto, il coefficiente di rivalutazione è pari a 1,017935. Il tasso ha effetto per le pensioni da liquidare con decorrenza 2011.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 24433 del 30.09.2010  
(documento 195)**

Per INPDAP vedi sotto

## **INPS COMUNICA LA NUOVA MISURA DEGLI INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI**

Con circolare numero 128 del 1 ottobre 2010 l'INPS comunica la nuova misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo in ottemperanza all'art.30 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 che dispone l'applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

Dal 1 ottobre 2010 la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è al 5,7567% in ragione annuale.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 128 del 01.10.2010 (documento 196)  
Allegato (documento 197)**

## **IVA SECONDA AUTORIMESSA DI UNA PRIMA CASA**

La cessione di una seconda autorimessa, di pertinenza della prima casa, sconta l'Iva al 10 per cento perché acquista per attrazione la natura abitativa. La normativa agevolativa, infatti, consente di applicare l'aliquota al 4 per cento a una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale tra C2 (magazzini e locali di deposito), C6 (autorimesse, stalle, scuderie) e C7 (tettoie chiuse o aperte). La seconda autorimessa, tuttavia, resta agganciata alla prima casa per la sua natura di immobile abitativo e, pertanto, attira l'aliquota Iva al 10 per cento.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risoluzione 94/E del 05.10.2010  
(documento 198)**

## **MANOVRA TREMONTI MA NON PER TUTTI** da Sole 24 ore

Nel cantiere di una manovra che ha tagliato gli stipendi a dirigenti pubblici, professori e magistrati, congelando inoltre le buste paga del personale, e che ha chiesto un sacrificio anche ai parlamentari (bontà loro!), il contributo di sindaci assessori e consiglieri senza il decreto attuativo con le varie limature scaduti i termini rimane sulla carta....

Per deputati e senatori, dunque, dal 1 gennaio rinuncia di circa mille euro al mese per i prossimi tre anni: nella busta paga di gennaio i senatori comunque troveranno 13.295 euro e i deputati 12.679 (cifre nette!). Per i ministri 16.620 euro lordi al mese, mentre per i sottosegretari 15.716.

Per ministri e sottosegretari non parlamentari la busta paga subirà un taglio più modesto rispetto ai colleghi parlamentari: a gennaio i ministri porteranno a casa 16.085 euro e i sottosegretari 15.272. Infatti la riduzione del 10% si applicherebbe solo sulla retribuzione base (ministri 5.351 e sottosegretari 4.447) e non sull'indennità di 11.269 euro eguale per entrambi.

*A fronte di queste cifre avranno il coraggio di congelare la perequazione automatica sulle pensioni, riducendole a debiti di valuta e non di valore, rendendo le pensioni di annata pensioni dannate?*

## **PREVIDENZA - Miscellanea**

### **Requisiti per il diritto a pensione (anzianità contributiva)**

Per la pensione calcolata esclusivamente col sistema contributivo (inizio attività lavorativa dal 1 gennaio 1996) attualmente l'anzianità contributiva minima richiesta è di 5 anni di contribuzione, mentre con il sistema misto il requisito minimo di anzianità contributiva è di 20 anni per quella di vecchiaia e di 35 per quella di anzianità.

### **Manovra Tremonti e decorrenza pensione**

Le finestre mobili di 12 mesi (18 per gli autonomi e per pensioni con totalizzazione) non operano per coloro che hanno maturato il diritto della pensione di vecchiaia o di anzianità prima del 31 dicembre 2010. Inoltre le eventuali finestre previste dalla precedente normativa una volta aperte permettono l'andare in pensione con decorrenza da ogni mese successivo alla già avvenuta apertura della finestra.

### **Molto conveniente il riscatto che recupera il retributivo**

Come già più volte evidenziato il riscatto di periodi antecedenti il 1996 è senza dubbio conveniente perché fa recuperare periodi di calcolo col sistema retributivo più conveniente rispetto a quello contributivo, a maggior ragione se fa maturare i 18 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995.

Non va dimenticato anche che il costo richiesto per il riscatto è totalmente deducibile ai fini fiscali, facendo recuperare una parte della spesa secondo l'aliquota marginale.

### **ENPAM e manovra Tremonti**

La manovra Tremonti non opera sulle pensioni ENPAM, fatta eccezione per le pensioni degli specialisti ambulatoriali ex convenzionati transitati alla dipendenza che hanno optato per il mantenimento della posizione contributiva nel Fondo speciale ENPAM, per i quali opera, in relazione ai requisiti per il diritto alla pensione e alla decorrenza della stessa, l'applicazione delle norme per i dipendenti pubblici.

Per quanto sopra nelle pensioni di anzianità non è richiesto il requisito previsto dalla normativa ENPAM dei 30 anni di laurea.

## Fondi Speciali di Previdenza – Prestazioni

### Transitati alla dipendenza

Requisiti per l'accesso alle pensioni di anzianità

(Legge 24 dicembre 2007, n. 247)

Anno	Requisiti
Dall'1.01.2008 al 30.06.2009	58 anni + 35 contribuzione
Dall'1.07.2009 al 31.12.2010	59 anni + 36 contribuzione o Quota 95 60 anni + 35 contribuzione
Dall'1.01.2011 al 31.12.2012	60 anni + 36 contribuzione o Quota 96 61 anni + 35 contribuzione
Dall'1.01.2013 (salvo verifica)	61 anni + 36 contribuzione o Quota 97 62 anni + 35 contribuzione

Oppure 40 anni di contribuzione

*Per i transitati alla dipendenza non è richiesto  
il requisito dei 30 anni di anzianità di laurea.*

### Transitati alla dipendenza

Finestre d'accesso per pensioni di anzianità

con requisiti anagrafici e contributivi

(Legge 23 agosto 2004, n. 243)

Maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici	Decorrenza della pensione di anzianità
1° semestre	1° gennaio dell'anno successivo
2° semestre	1° luglio dell'anno successivo

Finestre d'accesso per diritti maturati entro il 2010, dal 1 gennaio 2011 finestre mobili di 12 mesi

## **INPDAP - AGGIORNATO IL TASSO DI CAPITALIZZAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DEL MONTANTE CONTROBUTIVO**

L'INPDAP, con nota operativa n. 48 del 19 luglio 2010, ha provveduto all'aggiornamento del tasso annuo di capitalizzazione per l'anno 2010, da utilizzare per la rivalutazione del montante contributivo individuale maturato al 31 dicembre 2009 per decorrenze della pensione dal 1° gennaio 2011.

Il tasso è pari a 1,017935.

## I tassi di capitalizzazione relativi agli anni dal 1997 al 2010

<b>Tasso di capitalizzazione relativo all'anno (indicato in parentesi)</b>	<b>da utilizzare per la rivalutazione del montante contributivo al</b>	<b>Decorrenza pensione</b>
<b>1,055871 - (1997)</b>	<b>31 dicembre 1996</b>	<b>1998</b>
<b>1,053597 - (1998)</b>	<b>31 dicembre 1997</b>	<b>1999</b>
<b>1,056503 - (1999)</b>	<b>31 dicembre 1998</b>	<b>2000</b>
<b>1,051781 - (2000)</b>	<b>31 dicembre 1999</b>	<b>2001</b>
<b>1,047781 - (2001)</b>	<b>31 dicembre 2000</b>	<b>2002</b>
<b>1,043698* - (2002)</b>	<b>31 dicembre 2001</b>	<b>2003</b>
<b>1,041614 - (2003)</b>	<b>31 dicembre 2002</b>	<b>2004</b>
<b>1,039272 - (2004)</b>	<b>31 dicembre 2003</b>	<b>2005</b>
<b>1,040506 - (2005)</b>	<b>31 dicembre 2004</b>	<b>2006</b>
<b>1,035386 - (2006)</b>	<b>31 dicembre 2005</b>	<b>2007</b>
<b>1,033937 - (2007)</b>	<b>31 dicembre 2006</b>	<b>2008</b>
<b>1,034625 - (2008)</b>	<b>31 dicembre 2007</b>	<b>2009</b>
<b>1,033201 - (2009)</b>	<b>31 dicembre 2008</b>	<b>2010</b>
<b>1,017935 - (2010)</b>	<b>31 dicembre 2009</b>	<b>2011</b>

**IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota op. n. 48 del 19.07.2010 (documento 199)**

**Per INPS vedi sopra**

### **RIMBORSI IMPOSTE - PRIORITA' AL GIUDICATO**

I rimborsi delle imposte derivanti dall'esecuzione delle sentenze emesse nei giudizi tributari hanno la priorità rispetto ad altre tipologie di rimborsi spettanti ai contribuenti a diverso titolo. I rimborsi conseguenti a controversie relative ad atti impositivi, di liquidazione, di irrogazione sanzioni e di riscossione devono essere effettuati d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Quelli relativi a controversie concernenti il diniego espresso o tacito alla restituzione di tributi pagati spontaneamente devono essere eseguiti soltanto in esecuzione di sentenze passate in giudicato.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circ. 48/E del 01.10.2010 (documento 200)**

## MULTE e PATENTI DI GUIDA

### **Pagata la multa, la patente si sbocca dal giudice di pace**

Dopo aver pagata tempestivamente la sanzione stradale, per contestare la legittimità della sospensione della patente di guida ci si può rivolgere al giudice di pace.

*Corte di Cassazione sezione II civile - sentenza n. 18457/2010*

### **La multa si raddoppia col versamento in ritardo**

Pagare la sanzione stradale dopo 60 giorni dalla contestazione non è più ammissibile il beneficio del pagamento in misura ridotta.

*Corte di Cassazione sezione II civile - sentenza n. 20084/2010*

## I PENSIONATI PROTESTANO - SACRO SANTE VERITA'

**Il Sole 24 ORE**  
DIRETTORE RESPONSABILE  
Gianni Riotta  
VICEDIRETTORI: Edoardo De Biasi (CAPO),  
Elia Zamboni, Alberto Orioli, Alessandro Lateroti  
CAPOREDATTORE CENTRALE: Mauro Mezzanero  
CAPO DELLA REDAZIONE ROMANA: Fabrizio Fontana  
CAPOREDATTORI CENTRALI: Alberto Trevissoi,  
Federico Momoli, Guido Palmieri, Giorgio Santilli  
Massimo Esposti (coordinamento quotidiano-online)  
Marco Mariani (segretario di redazione)  
ART DIRECTOR: Francesco Narracci  
RESPONSABILI DI SETTORE: Luca Benecchi, Paola Bottelli,  
Enrico Brivio, Luca De Biase, Jean Marie Del Bo,  
Laura La Posta, Marina Macelloni,  
Evelina Marchesini, Walter Mariotti,  
Lello Naso, Luca Orlando, Antonio Quaglio,  
Fernanda Roggero, Giovanni Santambrogio  
LUNEDI: Salvatore Padula  
ILSOLE24ORE.COM: Daniele Bellasio

**GRUPPO 24 ORE**  
PROPRIETARIO ED EDITORE: Il Sole 24 Ore S.p.A.  
PRESIDENTE: Giancarlo Cerutti  
AMMINISTRATORE DELEGATO: Donatella Treu

Risponde  
**Salvatore Carrubba**

capisco perché snobbare  
ile e agroalimentare che  
due settori fondamentali  
economia: se decides-  
fare, faremmo solo la  
nostri concorrenti inter-  
i (a parte dalla Francia,  
si vergogna a esportar-  
lard e carne, etc). Co-  
e, non è vero che il nostro  
sia alimentato esclusivamente  
la quei due comparti.  
cordato ancora di recente  
Fortis su questo giornale,  
atamente l'Italia è forte nel  
anica, nell'alimentare e nei  
r la persona e la casa... No-  
e l'handicap di non posse-  
andi gruppi industriali cos-  
deschi, l'Italia, prima dello

scoppio della crisi, è stata, infatti,  
l'unico grande paese avanzato as-  
sieme alla Germania a non veder  
crollare le proprie quote di merca-  
to nell'export mondiale di manu-  
fatti, mentre la Cina cresceva a pa-  
ssi da gigante erodendo quote a tut-  
ti gli altri "big". Il punto critico, del  
resto indicato anche dal ministro  
Tremonti, è dunque nella ridotta  
dimensione delle imprese, che ne  
rende più difficile e avventurosa  
la vita per questo, quando riescono,  
l'immirevole e coraggiosa) la  
protezione sui mercati internazio-  
nali, in quale combattono gior-  
no per giorno, da tutti i settori. ■

**Pensioni in stand by**  
*Tutto aumenta, tranne le pensioni,*

*che restano ferme. Sono decenni  
che si parla di un doveroso  
aumento, specie in periodo  
elettorale, ma nulla poi accade. Sia  
i governi di centro-sinistra che di  
centro-destra non hanno  
mantenuto gli impegni. Le  
pensioni, sia quelle minime  
assistenziali che quelle per  
contributi versati durante una vita  
lavorativa, sono ferme, pur  
aumentando progressivamente il  
costo della vita. E un pensionato,  
con oltre 40 anni di contributi  
regolari ed effettivi, percepisce una  
pensione pari alla metà di un  
parlamentare con soli pochi anni  
di permanenza in Parlamento.*

Mario De Florio  
Caserta

## LAVORARE DI PIU'

La manovra Tremonti ha spostato di 12 o 18 mesi l'uscita dal lavoro per andare in pensione con evidente attuale beneficio delle Casse, rimandando il pagamento della prestazione, ma anche lucrando sui contributi di coloro che hanno 40 anni di anzianità contributiva.

Il provvedimento prelude a quanto avverrà dal 2016 quando l'uscita sarà calibrata alle speranze medie di vita: più questa crescerà più il lavoratore dovrà ritardare l'uscita dal mondo del lavoro.